CAMERA DEI DEPUTATI N. 2890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOCA, PERETTI, LOVISONI, MUSUMECI, MONTANARI, NOCERA, AGNALETTI, TRINCA, PASINATO, MOIOLI VIGANÒ, ROTONDI, MASTELLA, LUCCHESE

—

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

Presentata il 14 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è stato introdotto nel nostro ordinamento dal nuovo codice di procedura penale.

Nonostante l'indubbio merito per aver previsto questa fattispecie occorre rilevare che gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale presentano alcune incongruenze.

Il carattere assistenziale della riparazione determina un diritto ad un'equa riparazione in luogo di un vero e proprio risarcimento dei danni sofferti.

Per questo è determinato un tetto massimo per l'indennizzo di lire 100.000.000. Tale determinazione risulta essere arbitraria *in quanto in taluni casi non proporzionata* al danno che la persona subisce nel perdere il bene fondamentale della libertà con conseguenze negative, non solo per i danni materiali che tale perdita produce, ma anche e soprattutto per gli effetti che si determinano sul piano personale, familiare e sociale.

Si verifica, tra l'altro, una grave disparità di trattamento determinata dalla differente riparazione prevista nel caso di errore giudiziario.

Per la riparazione dell'errore giudiziario non esiste un limite massimo e la somma ha carattere risarcitorio dei danni sia morali che materiali.

Lo Stato si fa carico del reinserimento sociale del soggetto ingiustamente condannato e risarcire tutti i danni patiti.

Il differente trattamento previsto per l'ingiusta detenzione non trova alcuna giustificazione.

In entrambi i casi il bene protetto è la libertà personale e pertanto la riparazione deve essere completa e satisfattiva sia quando consegua ad un errore perpetratosi fino all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio e cristallizzatosi in una sentenza definitiva di condanna sia quando la lesione avvenga a causa di un ingiusto atto istruttorio.

Per questo occorre prevedere un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino cui deve corrispondere l'obbligo dello Stato, definibile come obbligazione pubblica o di diritto pubblico, di riparazione.

La fattispecie costitutiva di tale diritto non può essere ricondotta ad un illecito ma ad una particolare responsabilità derivante da un atto legittimo di carattere autoritativo. Tale atto pur essendo legittimo perché necessario per l'esercizio dell'azione penale è di per sé ingiusto e può creare gravi danni al cittadino.

Tra l'altro l'attuale formulazione del codice di procedura penale potrebbe prestarsi ad una duplice censura sotto il profilo della costituzionalità.

La prima per il fatto che la legge delega, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'articolo 2, imponeva al Governo nell'esercizio dei poteri delegati di adeguarsi alle norme internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Visto che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è previsto dall'articolo 5, punto 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 9, punto 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e che, in entrambe le convenzioni, sono trattati in maniera omogenea i casi di ingiusta detenzione ed errore giudiziario, non sembra che l'adeguamento alle Convenzioni ci sia stato.

La seconda è data dall'eccesso di delega in quanto l'articolo 2, n. 100 della legge n. 81 del 1987, parla di « riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario » senza differenza nella determinazione del danno e senza alcun limite massimo. Per questo il Governo nel formulare l'articolo 314 e l'articolo 315 del codice di procedura penale non avrebbe rispettato i limiti imposti dalla legge delega.

L'articolo 1 configura un vero e proprio diritto al risarcimento dei danni subìti a seguito dell'ingiusta detenzione non solo materiali ma anche di carattere sociale, familiare, di salute, d'immagine, di potenzialità di lavoro garantendo una riparazione completa.

L'articolo 2 abroga la norma che dispone il tetto dei cento milioni.

L'articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad una riparazione commisurata alla durata della custodia cautelare subìta, alle conseguenze personali, familiari, sociali, economiche, di salute, d'immagine, di potenzialità di lavoro da essa determinate, qualora non vi abbia dato, o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui al regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2572.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2890
Lire 500